Relazione del Gruppo di lavoro "Reati contro l'Umanità e l'eguaglianza" Torino, 9 novembre 2018

Referente del gruppo per il Direttivo: Mauro Catenacci

Componenti: Prof. Lucio Monaco, Prof. Paulo Pinto de Albuquerque, Prof. Alessandro Bondi, Prof.Gabriele Marra, Prof.ssa Gaetana Morgante, Prof. Nicola Selvaggi, Prof. Carlo Sotis. Prof.ssa Emanuela Fronza, Dott.ssa Elisa Scaroina, Dott. Dario Franzin

- I. In un processo di riflessione e di lavoro finalizzato ad un possibile progetto di riforma del codice penale, indirizzato in particolare ad una rinnovata tutela penale dell'individuo e delle sue proiezioni, non poteva mancare va da sé una riflessione specifica sulla tutela dell'umanità nel suo complesso, onde elaborare un gruppo di norme incriminatrici che si preoccupi della protezione della persona in questa più ampia e comprensiva prospettiva e colmare così quella che, guardando all'attuale assetto del sistema, ed in rapporto alle ormai consolidate evoluzioni della normativa internazionale, sembrerebbe indubbiamente rappresentare, almeno in parte, una vera e propria lacuna.
- Al Gruppo di lavoro, i cui lavori si sono articolati attraverso una serie di incontri e con ulteriori contatti, è sembrato che il "mandato" del Direttivo debba essere adempiuto con l'elaborazione di una proposta che punti essenzialmente a realizzare i seguenti obiettivi:
- 1) garantire il compiuto adempimento degli obblighi internazionali assunti e non ancora eseguiti dall'Italia, a cominciare va da sé dallo Statuto di Roma;
- 2) anche in rapporto a tale obiettivo, organizzare e sistematizzare la 'materia' tenendo conto delle norme incriminatrici già esistenti, nel rispetto dei criteri generali di 'frammentarietà' e 'necessità' della tutela penale;
- 3) ove necessario, provvedere all'elaborazione di nuove fattispecie di reato, od eventualmente alla 'riforma' di quelle esistenti, anche tenendo conto dei fenomeni criminali di più recenti emersione, nel rispetto degli indirizzi garantistici dell'ordinamento, secondo una prospettiva che sappia conciliare la rilevanza dei beni oggetto della tutela e le garanzie, in primo luogo sostanziali; ed in questo modo orienti la pena alla tutela di beni e valori finali attinenti alle 'genti' e alla 'persona', senza comunque respingere gli sviluppi più maturi propiziati dalla 'umanizzazione' del diritto penale, quale fenomeno guardato anche nelle sue implicazioni sulla struttura del reato e della responsabilità corrispondente.

Questa 'road map' ha imposto alcune riflessioni sul metodo, sugli indirizzi "strategici" e 'organizzatori' da imprimere alla materia e, naturalmente, sui contenuti essenziali che questa dovrebbe possedere.

La sintesi di queste riflessioni è l'oggetto della presente relazione.

II. Sul piano del metodo, il Gruppo ha scelto di procedere in modo graduale; affrontando da un lato talune questioni di carattere generale e preliminare e, nel contempo, ha considerato immediatamente l'esame di talune ipotesi di delitti, valutandone la definizione e gli altri aspetti tecnici alla luce dell'esame dei principali ordinamenti europei. Le ipotesi prese in esame sono: tortura; atti discriminatori; riduzione in schiavitù e tratta.

III. Naturalmente, dovendo stabilire un riferimento obbligato nello Statuto di Roma, anzi tutto per quanto attiene al catalogo essenziale di delitti che costituirebbero la classe dei 'reati contro l'umanità', il gruppo si è dovuto in primo luogo misurare con un'alternativa di fondo; valutando così la via da percorrere tra l'ipotesi dell'inserimento di un titolo specifico nel codice penale e quella di una proposta di legge di attuazione dello Statuto (per le parti d'interesse), eventualmente con carattere di autonomia e di interna sistematicità in modo da non presentarsi come un semplice 'complemento' di norme incriminatrici.

Secondo quanto è ampiamente noto, entrambe le alternative sono prese in considerazione da importanti ordinamenti stranieri; e sebbene l'opzione di un 'codice di diritto penale internazionale' sia quella adottata anche da Paesi che con il nostro condividono il ricorso al metodo dogmatico nell'elaborazione anche delle materie di nostro interesse (questa opzione, peraltro, offrirebbe pure il vantaggio di valutare eventuali adattamenti dei taluni istituti generali alle caratteristiche dei fenomeni specifici, ad esempio in materia cause di giustificazioni o di scusanti ovvero ancora in tema di prescrizione), al Gruppo di lavoro è sembrato tuttavia di dover guardare con maggiore favore all'idea di elaborare un titolo autonomo nel codice penale; in questo modo salvaguardando la funzione di unificazione e razionalizzazione del codice medesimo, anche alla luce delle più recenti prese di posizione legislative.

IV. La scelta di intervenire attraverso un'integrazione della parte speciale, secondo quanto del resto già accennato, dovrebbe realizzarsi attraverso l'introduzione di un titolo autonomo, che valga anche come attuazione dello Statuto di Roma.

Ad avviso del Gruppo di lavoro, questa prospettiva va affrontata tenendo presente due ordini di problemi. Il primo attiene alla valutazione dei migliori rapporti tra questa possibile integrazione e la sistematica del codice; il secondo alla individuazione degli oggetti di tutela ed in rapporto ad essi alla migliore organizzazione interna del titolo, alla selezione delle tipologie di illecito e alla costruzione tecnica delle figure di reato.

Quanto al primo profilo, va da sé che nell'ottica del codice vigente, si tratterebbe, verosimilmente, di concepire un titolo che anticipi quello relativo alla tutela della persona; ovvero a seguire, così assecondando la numerazione esistente.

Le cose naturalmente cambierebbero in una prospettiva di rigenerazione complessiva del sistema che, valorizzando gli indirizzi propiziati dai movimenti di riforma – più o meno recenti - punti ad una rifondazione della parte speciale e della sua organizzazione, in modo che essa sia diretta espressione di una visione autenticamente liberale dei rapporti tra individuo e Stato, e dunque essenzialmente centrata sulla tutela della persona umana e le sue proiezioni. Derivandone di qui una ricostruzione della parte speciale totalmente rinnovata (ed in fondo mai sperimentata dalla legislazione italiana, neanche sotto la vigenza del liberale codice Zanardelli), che abbandonerebbe chiaramente il metodo della "progressione discendente", proprio del Codice Rocco, fondato invece sull'assoluto protagonismo dello Stato-persona (e delle sue manifestazioni). È chiaro che in questa prospettiva i 'reati contro l'umanità e l'eguaglianza' dovrebbero collocarsi entro i primissimi titoli, se non proprio nel primo.

Il secondo profilo – che attiene in definitiva alla declinazione del concetto di 'umanità' nella prospettiva della tutela penale – si è rivelato ovviamente il più complesso, nonostante l'ottica prescelta, almeno in questa fase dei lavori, volesse evitare approcci esasperatamente analitici, in favore della ricognizione di oggettività giuridiche o 'unità' in funzione soprattutto orientativa e classificatoria.

Le difficoltà dipendono da una molteplicità di fattori, di cui in questa sede è possibile dare soltanto una sintesi (forse) brutale.

Da un lato – va da sé - il concetto di 'umanità' non ha né potrebbe avere un contenuto invariabile o, per meglio dire, indifferente alle diverse categorie di delitto che vi sono normalmente e (oggi anche) statutariamente ricondotte. Dall'altro, pure in ragione della progressiva emersione attraverso le decisioni e l'attività dei Tribunali internazionali, la categoria dei reati contro l'umanità ha finito con l'assumere un'autonomia concettuale che tende a respingere la possibilità di assorbirla entro i riferimenti tradizionalmente assunti dalle codificazioni penali ed in ogni caso di illustrarla mediante il ricorso ai "consueti" oggetti specifici della tutela penale riferita alla persona e alle sue proiezioni.

IV.1. Il Gruppo, nelle riunioni fin qui svolte, ha mostrato di condividere comunque l'assunto generale e tradizionale secondo il quale, almeno dal punto di vista sostanziale, la categoria dei 'reati contro l'umanità e l'uguaglianza' dovrebbe senz'altro raccogliere «(...) quelle offese che per la loro entità obiettiva, desunta dal numero delle vittime, dall'ampiezza degli effetti dannosi per la società, dalla nefandezza e dall'atrocità dei procedimenti usati, o per l'alto

grado di pericolosità che comunque rappresentano per l'intera comunità umana» (Giuliano Vassalli) costituiscono la violazione di principi che fondano il *minimum* necessario per ogni convivenza umana; violazione che potrebbe non ricevere una sanzione o comunque una risposta adeguata da parte delle organizzazioni statuali nei cui territori i fatti sono commessi.

Muovendo da queste premesse, il Gruppo ha deciso di partire da una proposta operativa, la quale dunque non rappresenta il punto di arrivo delle discussioni maturate nel corso delle riunioni.

In questa proposta, oltre il più generale riferimento alla 'umanità e all'uguaglianza', verrebbero identificati nella dignità umana, da un lato, e nell'identità individuale e collettiva dall'altro, i possibili riferimenti della tutela penale; ed in rapporto a tale identificazione verrebbero così individuati i delitti contro la dignità umana - ove rientrerebbero le seguenti ipotesi di fattispecie: tortura; riduzione in schiavitù; tratta di essere umani ed eventualmente il 'caporalato' – e i delitti contro l'identità individuale e collettiva, ove figurerebbero le ipotesi di atti discriminatori, manipolazioni genetiche (o 'clonazione'), negazionismo e – naturalmente – genocidio.

Va da sé che i concetti della 'dignità' e della 'identità individuale e collettiva' sono stati assunti specialmente nella loro possibile funzione di unità – per dir così – 'intermedie' onde saggiarne l'attitudine a costituire anzi tutto degli appropriati riferimenti più specifici rispetto ai concetti di 'umanità' e di 'eguaglianza', anche dal punto di vista semplicemente classificatorio.

Ciononostante, in rapporto a tale base di partenza, sono emersi nel corso dei lavori interni al Gruppo diversi punti di vista.

Con riferimento in primo luogo alla dignità umana, non sono mancate alcune perplessità, del resto ampiamente tematizzate nella letteratura, sulla sua scarsa afferrabilità, anche in ragione del carattere (che potrebbe essere concepito come) squisitamente valutativo, rendendolo così non adatto ad identificare invece un'entità sufficientemente concreta; mentre per altri componenti del gruppo il richiamo alla dignità sarebbe promettente, quando se ne valorizzasse il suo significato di nucleo duro della 'figura umana' del resto – assai significativamente – richiamato dalla nostra Costituzione, tra l'altro, nell'individuare i limiti oltre i quali non può spingersi l'esercizio concreto della potestà punitiva, attraverso l'applicazione della pena. In questo senso, il suo riferimento nel contesto di delitti che possono trovare anche nell'organizzazione statutale i loro elementi strumentali o la loro 'piattaforma' potrebbe dunque rivelarsi pertinente.

Con riferimento alla identità individuale e collettiva, se n'è discussa in particolare la effettiva e reale autonomia rispetto alla dignità umana, almeno con riguardo all'ipotesi che a tale concetto facciano riferimento talune ipotesi di reato, come gli atti discriminatori ovvero il 'negazionismo'; inoltre, tenendo conto in particolare degli sviluppi della legislazione francese, l'ambiguità dal punto di vista del suo significato: se l'identità – detto altrimenti – debba intendersi in senso oggettivo o in senso soggettivo.

V. Il Gruppo di lavoro, infine, anche per evitare che la discussione finisse con l'essere risucchiata dal tema del 'bene giuridico', ha proceduto ad una ricognizione delle possibili fattispecie di reato, secondo quanto già accennato, avvalendosi pure dei risultati delle indagini comparatistiche.

Il catalogo dei delitti che la proposta potrebbe includere, peraltro, non vuol limitarsi ad una replica pedissequa dei crimini contro l'umanità previsti dallo Statuto di Roma. Ciò, sia nel senso di includere fattispecie di reato ulteriori (sebbene rispetto a talune di esse, in particolare il negazionismo, siano emersi pareri contrastanti e valutazioni critiche, che investono già il più recente intervento legislativo); sia nell'ottica di concepire possibili varianti sul piano della formulazione tecnica, anche con riguardo a taluni aspetti specifici delle fattispecie di crimini internazionali (segnatamente, alcuni elementi di contesto), al fine di consentire che vengano registrati fenomeni criminali di più recente emersione.

È sempre nella sede propriamente tecnica della formulazione delle norme che, infine, occorrerà anche valutare in che termini e in che misura la proposta dovrà pure riproporre talune specificità del sistema italiano (si pensi, ad esempio, con particolare riguardo al delitto di tratta, alla necessità di valutare, sia pure nel rispetto del mandato del Direttivo, l'opportunità di ricorrere ad un sistema di circostanza) e considerare eventualmente istituti di carattere generale, come ad esempio la prescrizione.